CAMERA DEI DEPUTATI N. 449-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **DAL CANTON MARIA PIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

nella seduta del 2 dicembre 1953

—

Disciplina delle scuole per assistenti sociali

Presentata alla Presidenza il 27 giugno 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le scuole di assistenza sociale che questo disegno di legge si propone di disciplinare, hanno assunto una particolare importanza per i molteplici compiti che le persone da esse preparate, cioé gli assistenti sociali, hanno mostrato e mostrano di sapere lodevolmente disimpegnare.

Soprattutto nel settore assistenziale il contatto umano che l'assistente sociale effettua come presupposto di ogni sua attività, si è mostrato quanto mai prezioso, per rendere effettive le provvidenze stabilite in favore di tanta povera gente e per trarre dal mare dell'anonimo tante piaghe che solo con un'opera personale possono essere sanate.

È giusto quindi che lo Stato si preoccupi di questo settore di attività e disciplini con una legge opportuna tali preziosi lavoratori a somiglianza di tutte, si può dire, le nazioni civili, dove leggi similari sono operanti da anni.

* * *

L'inizio di queste scuole risale in Italia al 1921, quando a Milano sorse l'Istituto italiano per l'assistenza sociale. Il campo di

azione prescelto era allora la fabbrica ed il personale adibito all'opera veniva tratto dal Consiglio nazionale delle donne italiane che già aveva disimpegnato con valore compiti assistenziali durante la guerra ed in quell'immediato dopoguerra.

Nel 1928, all'epoca cioé del primo Congresso internazionale di servizio sociale, tenutosi a Parigi, l'Istituto di Milano si fuse con l'Ufficio di assistenza sorto poco tempo prima per opera degli industriali italiani. Così sorse l'Organizzazione dell'assistenza sociale di fabbrica che durò fino al 1944.

Nello stesso 1928 il partito fascista creò la scuola superiore per l'assistenza sociale di San Gregorio al Celio di Roma che preparava il personale dirigente per il servizio di Assistenza sociale nelle industrie. Anche l'O. N. M. I. provvide ad indire dei corsi annuali nel 1933-34 per la formazione degli assistenti sociali e dei segretari sociali addetti ai centri di assistenza materna ed infantile.

Altre iniziative di tal genere vengono promosse dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni, dall'Istituto cattolico di scienze sociali di Bergamo, dall'Opera Cardinal Ferrari di Milano, dalla Scuola magistrale ortofrenica di Roma, Firenze, ecc.

La seconda guerra mondiale segna il crollo di tutte queste attività che però risorgono per iniziativa privata con l'aiuto di vari enti come l'U. N. S. A. S. (Unione nazionale scuole assistenti sociali), l'E. N. S. I. S. S. (Ente nazionale scuole italiane di servizio sociale) l'O. N. A. R. M. O. (Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai) l'A. L. S. I. (Associazione lavoratori sociali italiani).

Le scuole attualmente esistenti sono 33 di cui 4 dipendenti dall'U. N. S. A. S., 9 dall'E. N. S. I. S. S., 11 dall'O. N. R. A. M. O., 1 dall'A. L. S. I. oltre ad alcune scuole autonome.

* * *

Nella disciplina delle norme per l'ammissione ed il rilascio del diploma di assistente sociale ci è di esempio quanto hanno fatto altri paesi molti anni fa: in Germania il decreto del 19 marzo 1920 del Ministero per la protezione sociale e successive modificazioni, nel Belgio il decreto del Ministero della giustizia in data 19 marzo 1923, in Francia il decreto del 12 gennaio 1932 del Ministero della salute pubblica con successive modificazioni.

Per quanto riguarda la strutturazione, le scuole si presentano assai diverse nei vari paesi rispondendo ai compiti assegnati all'assistenza sociale, però si può asserire senz'altro che, per l'ammissione, viene richiesto un diploma di scuola media superiore. Negli Stati Uniti, nel Canadà, in limitata proporzione in Inghilterra, India e Cina tale diploma di ammissione deve essere addirittura un titolo universitario.

In questi Paesi e nella Nuova Zelanda, Filippine, Sud Africa, gli studi per gli assistenti sociali hanno carattere universitario, mentre in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera ed in molti paesi dell'America latina le scuole sono organizzate come istituti autonomi non legate all'ordinamento universitario.

Premesso tutto questo si presentava al legislatore il problema: se inserire tali scuole nell'ordine universitario o in quello medio dando però una particolare caratteristica. Il presente disegno di legge mostra chiaramente, che è stata preferita la II tesi: conservare cioè, l'ordine medio dando però al Ministro la possibilità di istituire dei corsi universitari per laureati che vogliano divenire assistenti sociali.

Esaminando particolarmente si può osservare che l'articolo 1 definisce la natura della scuola togliendo la competenza del Ministero del lavoro.

L'articolo 2 tratta della durata del corso e della possibilità da parte delle scuole di istituire corsi di specializzazione. Per la serietà della professione di assistente sociale è stata tolta la qualifica e quindi la competenza ai collaboratori degli assistenti sociali.

L'articolo 3 definisce le materie di insegnamento ed il periodo di tirocinio che un assistente sociale deve svolgere presso enti o istituzioni sotto la vigilanza della scuola.

L'articolo 4 esamina le modalità di ammissione alla scuola e del rilascio del diploma di licenza dalla stessa. Il pagamento delle indennità ai Commissari governativi è lasciato a carico dello Stato e non della scuola.

L'articolo 5 determina la modalità di ammissione ai corsi di specializzazione.

L'articolo 6 viene omesso perché non si vuole riconoscere giuridicamente i collaboratori degli assistenti sociali per i motivi precedentemente esposti.

L'articolo 7 esamina le condizioni alle quali viene concessa l'autorizzazione ad aprire una scuola. Coloro ai quali tale autorizzazione è negata possono ricorrere al Consiglio di Stato, anche nel merito.

Gli articoli 8 e 9 precisano la documentazione necessaria perché sia autorizzata la apertura di una nuova scuola. È sembrato opportuno alla Commissione togliere la giurisdizione del Consorzio per la istruzione tecnica e quindi sopprimere il quinto comma, e ridurre la tassa da pagare all'Erario per l'apertura della scuola stessa.

L'articolo 10 enumera le condizioni richieste perché sia riconosciuto valido il diploma di assistente sociale. La Commissione ha ritenuto di fissare come termine per il periodo di lavoro che l'assistente sociale ha esercitato senza averne il titolo, ma fornito di diploma di scuola media superiore o inferiore, il 1948, in quanto si può assegnare a quell'anno l'inizio regolare delle scuole di assistenza sociale.

Il giudizio sulla affinità di tali scuole con quelle approvate dalla legge e sui requisiti richiesti per la validità dei diplomi, è devoluto ad una Commissione formata con decreto dal Ministro della pubblica istruzione (articolo 10).

La Commissione ha ritenuto opportuno di aggiungere al testo governativo un ultimo articolo (articolo 11) che dà facoltà al Ministro di istituire presso le università scuole o corsi di perfezionamento di assistenza sociale per laureati. Ciò non solo per dare la possibilità ai laureati di dedicarsi alla professione di assistenti sociali ma anche per permettere un migliore inquadramento quando verrà disciplinata la professione di assistente sociale, tenendo conto che in Italia può accedere al gruppo *A* generalmente solo chi è fornito di laurea.

La Commissione che ha approvato quasi integralmente il pensiero del Governo relativo alla disciplina di tali scuole spera che in considerazione dell'opera veramente preziosa che gli assistenti sociali vanno svolgendo in tutti i settori della vita italiana, il Parlamento voglia sollecitamente approvare tale disegno di legge.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Le scuole per assistenti sociali hanno lo scopo di impartire la preparazione di natura teorica e pratica necessaria all'esercizio della professione di assistente sociale nei diversi aspetti in cui essa si specifica.

Esse sono poste sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

Le scuole per assistenti sociali hanno durata triennale; ad esse può essere aggiunto un ulteriore anno di perfezionamento o di specializzazione.

Presso le scuole per assistenti sociali possono essere istituiti speciali corsi di preparazione per coloro che intendono esercitare la professione di collaboratori degli assistenti sociali. Tali corsi hanno durata biennale.

ART. 3.

L'insegnamento della scuola triennale comprende i seguenti gruppi di discipline: medico-sociale, psicologico, etico-pedagogico, giuridico-sociale, storia politico-sociale ed economica, teoria e pratica del lavoro di assistenza sociale.

La pratica del lavoro di assistenza sociale è compiuta, oltre che nell'interno della scuola, presso istituzioni e organizzazioni adatte.

ART. 4.

Alle scuole per assistenti sociali sono ammessi coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore e che, sottoposti a speciale esame di cultura psicotecnico e pratico, siano riconosciuti adatti ad intraprendere la professione di assistente sociale.

Al termine del corso triennale gli allievi i quali superino gli appositi esami, che debbono essere sostenuti dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione e composta da un docente della scuola per ogni gruppo di discipline e da un rappresentante del Ministero predetto e da uno di quello del lavoro e della previdenza sociale, conseguono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Le scuole per assistenti sociali hanno lo scopo di provvedere alla formazione e preparazione necessaria all'esercizio della professione di assistente sociale nei diversi aspetti in cui essa si specifica.

Esse sono poste sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Gli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale hanno la durata di tre anni. Possono essere organizzati dalle scuole ulteriori corsi di specializzazione.

Soppresso.

ART. 3

Gli insegnamenti essenziali delle scuole suddette sono, oltre quelli relativi alla storia, teoria e pratica del servizio sociale, quelli attinenti alle discipline medico-sociali, psicologiche, etico-pedagogiche, giuridico-sociali, economiche e statistiche, religiose, storiche e politico-sociali.

Le esercitazioni pratiche debbono essere compiute sotto la responsabilità delle scuole presso gli organi pubblici e privati d'interesse sociale e con la collaborazione di questi.

ART. 4.

Alle scuole per assistenti sociali sono ammessi coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore e che, sottoposti a speciale esame attitudinale, siano riconosciuti idonei alla professione di assistente sociale.

Identico.

I diplomi sono rilasciati a cura del Ministero della pubblica istruzione, firmati dal presidente della Commissione e dai due rappresentanti ministeriali.

Per l'ammissione all'esame finale del corso triennale è dovuta all'Erario da ciascun candidato una tassa di lire 8000 e per il ritiro del diploma una tassa di lire 5000.

Il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli esami nelle scuole di cui alla presente legge, sono a carico delle scuole stesse, le quali vi provvederanno in conformità delle norme che saranno all'uopo stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

All'ulteriore corso di perfezionamento e di specializzazione sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di assistente sociale rilasciato ai sensi della presente legge.

Al termine di tale corso si sostengono esami di profitto e a coloro che li avranno superati saranno rilasciati certificati di profitto a cura delle stesse scuole.

ART. 6.

Ai corsi per collaboratori di assistenti sociali si accede con diploma di scuola media di primo grado e al termine di essi è rilasciato dalla scuola un certificato di frequenza e profitto.

ART. 7.

L'autorizzazione all'apertura delle scuole per assistenti sociali e dei corsi annessi e il riconoscimento relativo agli effetti della presente legge sono concessi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento dell'esistenza delle seguenti condizioni:

a) che la sede della scuola sia posta in locali adatti, sia dal punto di vista tecnico e didattico, sia da quello igienico;

b) che la scuola disponga delle attrezzature tecniche e dell'arredamento necessario;

c) che il programma di studi, gli orari d'insegnamento e le particolari modalità di esercitazioni pratiche siano prestabiliti in modo preciso ed organico;

d) che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a docenti universitari o a persone riconosciute di particolare competenza nella materia;

I diplomi sono rilasciati a cura del Ministero della pubblica istruzione, firmati dal presidente della scuola e dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'ammissione all'esame finale del corso triennale è dovuta all'Erario da ciascun candidato una tassa di lire 5000 e per il ritiro del diploma una tassa di lire 3000.

Soppresso.

ART. 5.

Agli ulteriori corsi di specializzazione sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di assistente sociale rilasciato ai sensi della presente legge.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 6

Agli effetti della presente legge il riconoscimento delle scuole per assistenti sociali già esistenti o di nuova istituzione è concesso con decreto del Ministero della pubblica istruzione previo accertamento dell'esistenza delle seguenti condizioni:

a) *identico*;

b) *identico;*

c) *identico;*

d) che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a docenti universitari o a esperti in materie che fanno parte del programma della scuola;

e) che i contributi a favore della scuola siano stabiliti preventivamente e con sani criteri;

f) che la scuola disponga con sicurezza dei mezzi finanziari necessari al suo funzionamento e che, attraverso il complesso della sua organizzazione amministrativa e didattica, dimostri di essere idonea a perseguire pienamente le sue finalità.

ART. 8.

Chi desidera ottenere l'autorizzazione alla apertura di una scuola per assistenti sociali e dei corsi annessi e il loro riconoscimento legale deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica competente per territorio e deve presentare i seguenti documenti:

a) una relazione sull'ordinamento amministrativo tecnico e didattico della scuola e dei corsi, corredato del piano finanziario;

b) i programmi e gli orari degli insegnamenti e delle esercitazioni pratiche;

c) un prospetto, indicante la natura e l'ammontare delle tasse e dei contributi e di qualsiasi altro onere imposto agli alunni a favore della scuola;

d) l'elenco degli insegnanti e i certificati dei titoli che ad essi dànno diritto all'insegnamento;

e) la pianta dei locali;

f) l'elenco del materiale tecnico e didattico a disposizione della scuola;

g) la quietanza del pagamento all'Erario della tassa di concessione di lire 50.000.

Per gli accertamenti da compiere ai fini della concessione della autorizzazione alla apertura delle scuole per assistenti sociali, i richiedenti sono tenuti a versare al competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, a titolo di deposito, la somma che sarà loro di volta in volta a tale scopo richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute.

Quando la domanda non sia inoltrata da Enti morali, ad essa debbono essere uniti anche i seguenti documenti relativi alla persona cui è affidata la gestione della scuola: atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana, certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi, certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi.

e) che i contributi a favore della scuola siano stabiliti preventivamente;

f) *identico;*

Avverso il provvedimento negativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato anche nel merito.

ART. 7.

Il riconoscimento di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere richiesto al Ministero della pubblica istruzione e la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) *identico*;

b) *identico;*

c) *identico;*

d) l'elenco dei docenti con l'indicazione della loro qualifica;

e) *identico;*

f) *identico;*

g) la quietanza del pagamento all'Erario della tassa di concessione di lire 25.000.

Soppresso.

Identico.

Tali documenti debbono essere in ogni caso presentati per il direttore della scuola, quando la gestione e la direzione non siano riuniti in una stessa persona.

ART. 9.

Le eventuali variazioni dei contributi dovuti dagli allievi alle singole scuole debbono di volta in volta essere autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole per assistenti sociali autorizzate, sono inoltre tenute a versare all'Erario entro il primo mese di ogni anno scolastico la tassa annua di funzionamento di lire 5000 per ciascuna classe.

ART. 10.

Possono domandare il rilascio del diploma di assistente sociale previsto dalla presente legge:

a) coloro che hanno regolarmente frequentato le scuole per assistenti sociali comunque denominate, istituite in Italia dopo il 1928, ed hanno ottenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge, dalle scuole stesse, in base ad esame finale, il certificato di esito favorevole;

b) coloro che, pur non avendo conseguito il certificato di cui al numero precedente e non avendo frequentato le scuole per assistenti sociali, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano esercitato continuamente la professione di assistente sociale per un periodo non inferiore a cinque anni entro l'ultimo decennio;

c) coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui alla precedente lettera *a*) né essendo in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano esercitato continuamente la professione di assistente sociale nell'ultimo decennio.

Gli interessati sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, allegando ad essa i titoli di studio e professionali posseduti e la ricevuta del versamento all'Erario della tassa di diploma di lire 5000.

Un'apposita Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, stabilirà per quali scuole, in considerazione dell'identità o affinità del loro ordinamento con quello previsto dalla presente legge, possono essere riconosciuti i titoli pre-

Identico.

ART. 8.

Identico.

Le scuole per assistenti sociali riconosciute sono inoltre tenute a versare all'Erario entro il primo mese di ogni anno scolastico la tassa annua di funzionamento di lire 5000.

ART. 9.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono richiedere la concessione del diploma di assistenza sociale:

a) coloro che, avendo regolarmente frequentato corsi della durata di almeno un anno presso scuole per assistenti sociali istituite in Italia a partire dal 1928,abbiano ricevuto il certificato di esito favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che, pur non avendo ottenuto il certificato di cui alla precedente lettera, siano in possesso del diploma di scuola media superiore e di titoli atti a dimostrare che hanno esercitato professionalmente e abitualmente le funzioni di assistente sociale per almeno cinque anni precedentemente al 31 dicembre 1948;

c) coloro che, pur non rientrando nelle categorie predette, dimostrino di aver esercitato professionalmente ed abitualmente le funzioni di assistente sociale per almeno 10 anni precedentemente al 31 dicembre 1948 e, attraverso titoli ed esami, siano giudicati in possesso dei requisiti necessari.

Gli interessati sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine di cui al primo comma, allegando ad essa i titoli di studio e professionali posseduti e la ricevuta del versamento all'Erario della tassa di diploma di lire 5000.

Il giudizio sui requisiti richiesti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo e sulla affinità delle scuole che hanno concesso titoli di assistente sociale prima dell'entrata in vigore della presente legge con le scuole da questa disciplinate, è devoluto ad apposita commissione.

detti e si possa rilasciare il diploma di assistente sociale.

Tale commissione è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da quattro esperti designati da organismi rappresentativi del servizio sociale, da due rappresentanti delle associazioni professionali degli assistenti sociali.

ART. 10.

È data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di istituire con apposito decreto presso le Università scuole o corsi di perfezionamento di assistenza sociale ai quali possono accedere gli assistenti sociali licenziati dalle scuole di cui alla presente legge, ed i laureati.